

STATUTO DI ASM PAVIA S.P.A.

Titolo I

DENOMINAZIONE E CARATTERI ISTITUZIONALI – SEDE – DURATA- OGGETTO

Art. 1 – *Denominazione e caratteri istituzionali*

1. La Società è denominata A.S.M. Pavia s.p.a.
2. La Società è costituita per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Pavia, ai sensi dell'art. 17, commi 51 ss., L. 127/1997 (ora art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.).
3. La Società opera secondo il modulo c.d. "in house providing", di cui agli artt. 113, comma 5, lett. c) e 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L.
4. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci di ASM Pavia gli enti locali individuati dal T.U.E.L., nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e dell'art. 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L. e dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di ASM Pavia con le modalità definite dal presente Statuto, dalla convenzione stipulata a norma del successivo comma 6, lett. b) e dai contratti di servizio.
6. In attuazione di quanto previsto al comma precedente:
 - a) l'Assemblea societaria fornisce al Consiglio d'amministrazione indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; codice etico, carte dei servizi, indagini di customer satisfaction; schemi generali dei contratti di servizio; qualora lo richiedano due terzi dei componenti dell'organismo comune disciplinato alla successiva lettera b), il piano industriale predisposto dal Consiglio d'amministrazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea: tale approvazione si intende avvenuta qualora si esprimano favorevolmente il rappresentante in Assemblea del Comune di Pavia ed almeno la maggioranza del numero dei Comuni soci partecipanti all'Assemblea che abbiano affidato servizi alla Società;
 - b) tra gli enti locali soci che affidano servizi ad ASM Pavia è costituito, tramite stipulazione di convenzione a norma dell'art. 30 T.U.E.L., un organismo comune denominato "Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale", formato dai Sindaci dei Comuni affidanti (o loro delegati)

e di cui la convenzione disciplina il funzionamento; tale organo:

b1) definisce (in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea societaria) indirizzi operativi sui servizi affidati, alla luce dei quali il Consiglio d'amministrazione adatterà l'operato delle strutture gestionali societarie;

b2) esercita il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni soci ed a questo fine riceve report periodici, redatti a cura del Consiglio d'amministrazione della Società, sui principali indicatori di ASM Pavia relativi ai servizi stessi; allo stesso scopo a rappresentanti dell'organismo comune è consentito l'accesso agli atti a ciò indispensabili e l'effettuazione di ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione, previo parere dell'organismo comune, a norma del successivo art. 20, comma 2;

b3) esercita il potere previsto alla precedente lett. a);

b4) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea societaria e può riunirsi in vista dello svolgimento delle Assemblee per definire posizioni comuni tra i soci sulle deliberazioni da assumere in tale sede;

c) ciascun Comune che affida servizi ad ASM Pavia è titolare di poteri propulsivi nei confronti del Consiglio d'amministrazione, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti all'esecuzione del contratto di servizio stipulato -sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio- e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente refluenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte; nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio e la revoca dell'affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società; l'accesso del Comune agli atti societari inerenti al servizio affidato e l'effettuazione di ispezioni sono disciplinati dai contratti di servizio.

7. La Società dovrà mantenere la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale.

Art. 2 – Sede sociale

1. La Società ha sede in Pavia.

2. Potranno essere stabilite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o uffici decentrati, in relazione alle esigenze proprie dei servizi affidati.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società é stabilita per 50 anni, decorrenti dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. La Società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 c.c.

Art. 4 – Oggetto sociale

1. La Società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente Azienda Speciale

Multiservizio di Pavia ed è soggetto di cui gli enti locali titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei servizi e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Essa ha per oggetto le attività inerenti e connesse a:

a) Servizi idrici integrati, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

b) servizi energetici, ed in particolare:

b1) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione e distribuzione del calore;

b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature, con esercizio e manutenzione caldaie (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

b4) servizi di energy manager;

c) servizi di igiene ambientale, ed in particolare:

c1) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;

c2) gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

c3) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c4) servizio neve;

c5) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;

c6) bonifica discariche abusive;

c7) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;

c8) gestione del verde e dell'arredo urbano;

c9) servizi igienici pubblici anche automatizzati;

d) servizi integrati di mobilità:

d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;

d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;

d5) altre attività connesse alla mobilità in città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la

formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager;

e) gestione dei servizi inerenti alle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci;

f) gestione di impianti sportivi e ricreativi;

g) gestione delle attività di facility management e di global service;

h) gestione dei canili comunali con il connesso controllo-tutela della popolazione canina del comune;

i) gestione dei servizi cimiteriali e funerari;

l) gestione delle farmacie;

m) produzione e distribuzione del freddo;

n) installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici;

o) manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione;

p) preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

q) gestione e manutenzione di impianti termici;

r) verifica e controllo di impianti di riscaldamento (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

s) vendita di apparecchi e attrezzature connesse o funzionali alla gestione dei servizi (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

t) attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di pubblici servizi sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;

u) ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci.

2. La Società ha facoltà di intraprendere, per quanto connesso ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente od avvalendosi della collaborazione di altri enti pubblici o soggetti privati.

3. La Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati.

4. La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la

parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti locali soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.

5. Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, costituire o partecipare a società, alle quali potrà anche affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5 – *Capitale sociale e partecipazione maggioritaria comunale*

1. Il capitale sociale è di Euro 43.526.076,00, interamente versato, rappresentato da 43.526.076 azioni del valore nominale di 1 Euro, con precisazione che in data 6 marzo 2007 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale da Euro 43.526.076,00 a Euro 53.526.076,00 con scadenza per la sottoscrizione il giorno 31 dicembre 2008.

2. In ragione della costituzione della Società per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Pavia e fermo comunque il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci, la partecipazione del Comune di Pavia non può essere inferiore al 51% del capitale avente diritto di voto e comunque in misura sufficiente ad assicurare il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 c.c., ferma la sussistenza in capo a tutti i Comuni soci che affidano servizi alla Società degli specifici poteri loro spettanti a norma del precedente art. 1, comma 6

3. La perdita del controllo della Società da parte del Comune di Pavia costituisce causa di scioglimento della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 c.c.

4. Il capitale sociale, se la legge lo consente, può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed altresì a fronte di conferimento di beni in natura da parte dei soci.

5. I soci potranno effettuare finanziamenti e versamenti, a titolo oneroso o gratuito, sia con l'obbligo di restituzione sia in conto capitale, nella misura richiesta dagli amministratori in relazione alle necessità aziendali. Tali finanziamenti saranno effettuati nel rispetto delle normative di legge vigenti al momento della loro erogazione.

Art. 6 – *Azioni ed obbligazioni*

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

4. L'Assemblea straordinaria della Società potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni secondo le disposizioni di legge ove compatibile con i caratteri istituzionali della società, demandando al Consiglio d'amministrazione la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 7 – Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni della Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 8 – Rapporti sociali

1. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.

Art. 9 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c., quando ciò possa essere utile al controllo del Comune socio sul servizio affidato.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio d'amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 – Prelazione

1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci. Ad ogni socio spetta il diritto di prelazione sulle azioni della Società da qualunque altro socio trasferite a qualsiasi titolo: il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 4, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio d'amministrazione sulla sua volontà di acquistare. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'eventuale affidamento di servizi da parte del Comune cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra Comune e Società.

2. Nel caso in cui la volontà di acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo tra le parti entro 15 giorni oppure, in caso di mancato accordo, da un esperto valutatore nominato dal Presidente del Tribunale di Pavia a richiesta della parte più diligente, la cui determinazione sarà efficace e vincolante per ambedue le parti, quale espressione della loro stessa volontà.

3. La concessione di diritto di pegno sulle azioni e la soggezione delle stesse ad usufrutto sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione della Società.

Art. 11 – Consenso al trasferimento

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, è richiesto il gradimento del Consiglio d'amministrazione; pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.
2. Il Consiglio d'amministrazione dovrà senza indugio pronunciarsi sul gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.
3. Qualora entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.
4. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 c.c. A tal fine il Consiglio d'amministrazione nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento, comunicherà al socio alienante la volontà degli altri soci di acquistare le azioni. Le azioni non collocate saranno temporaneamente acquistate dalla Società a norma dell'art. 2357 c.c.
5. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 15 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.
6. Il consenso del Consiglio d'amministrazione è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale.

Art. 12 – *Recesso*

- 1 Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società non connesso ad obblighi di legge;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - g) la proroga del termine;
 - h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di "controllo analogo" ed a norma del precedente art. 1, comma 6, lett. c), il diritto di recesso può essere altresì esercitato dal Comune socio che abbia affidato ad ASM Pavia la gestione di servizi nei casi in cui il Comune abbia diritto a far valere la risoluzione del

<p>contratto di servizio e la revoca dell'affidamento.</p> <p>3. Per quanto riguarda i termini e le modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis c.c.</p> <p>4. Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.</p> <p>5. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>6. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Pavia, secondo i criteri di valutazione determinati dal presente Statuto.</p>
<p>Titolo III</p> <p>ORGANI DELLA SOCIETA'</p>
<p>Art. 13 – <i>Assemblea</i></p> <p>1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre quando sia necessario deliberare sugli indirizzi inerenti agli oggetti indicati al precedente art. 1, comma 6, lett. a) o quando ne faccia motivata richiesta l'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), nonché quando tale organo chieda che il piano industriale sia approvato dall'Assemblea societaria.</p> <p>4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, é altresì convocata quando il Consiglio d'amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.</p>
<p>Art. 14 – <i>Convocazione dell'Assemblea</i></p> <p>1. L'Assemblea é convocata dal Consiglio d'amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque in territorio UE quale indicato nell'avviso di comunicazione.</p> <p>2. Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, compatibilmente con i suoi caratteri istituzionali, e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto</p>

giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e al loro domicilio risultante da quest'ultimo, nonché ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso medesimo dovrà essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza.

4. L'Assemblea è tuttavia validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e sia altresì rappresentato l'intero capitale sociale anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Art. 15 – *Partecipazioni*

1. Per avere diritto di intervenire all'Assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

2. Le azioni di cui sia stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo.

3. Tenuto conto che la partecipazione azionaria è rivolta all'affidamento alla Società di pubblici servizi nell'interesse dei cittadini, si dà atto che l'esercizio dei poteri di "controllo analogo" non può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi, essendo pur sempre i Comuni soci tenuti a contribuire al perseguimento dell'interesse sociale.

4. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 c.c.

5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; gli esiti di tali accertamenti devono essere indicati nel verbale.

6. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per la regolamentazione della discussione, per la verbalizzazione degli interventi e per la fissazione delle modalità delle votazioni.

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in difetto dal Vicepresidente, se nominati, o in mancanza dal consigliere d'amministrazione più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Nei casi di legge e quando é ritenuto opportuno dal Presidente il verbale dell'Assemblea é redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.
3. Le deliberazione dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, e salvo che esso sia redatto da un notaio, anche dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 18 – Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge e quelle indicate dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio;
 - b) enuncia gli indirizzi, vincolanti per il Consiglio d'amministrazione, per la formazione degli atti indicati nell'art. 1, comma 6, lettera a) e, nel caso previsto da tale norma e con la maggioranza ivi prescritta, approva il piano industriale;
 - c) nomina e revoca i consiglieri d'amministrazione, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pavia ex art. 2449 c.c. a norma del successivo art. 19, comma 2, e il Presidente del Consiglio d'amministrazione;
 - d) nomina e revoca i sindaci, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pavia ex art. 2449 c.c. a norma del successivo art. 26 comma 2, ed il Presidente del Collegio sindacale;
 - e) determina , ai sensi di legge, i compensi ed i rimborsi spese e le indennità di missione del Presidente del Consiglio d'amministrazione e dei consiglieri;
 - f) determina il compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci;
 - g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
2. L'Assemblea delibera sulle autorizzazioni che gli amministratori devono chiedere per il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti:
 - a) gli acquisti, le permuta e le cessioni di immobili di valore superiore a 1 milione di Euro;
 - b) la cessione, la dismissione e l'acquisto di rami d'azienda;

c) l'acquisto, la permuta, l'alienazione di partecipazioni di valore superiore, al valore nominale, al 5% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – *Consiglio d'amministrazione*

1. La Società é amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, anche non soci. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità.

2. Il Sindaco del Comune di Pavia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente; il numero degli amministratori nominato dal Sindaco del Comune di Pavia non potrà essere comunque inferiore a tre.

3. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto; la revoca e la sostituzione dei Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Pavia é di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449 c.c.

4. I componenti del Consiglio d'amministrazione, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., durano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere nuovamente nominati.

5. Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Qualora manchino il Presidente o il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.

7. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituirli, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della causa, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori nominati dal Comune di Pavia, si procederà ai sensi del comma 2.

8. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

Art. 20 Poteri del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell'art. 1, comma 6, e dell'art. 18, comma 1, lett. b, e comma 2, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione corrente della Società, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria, sia agli atti di straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato il compito di compiere gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri organi.

2. Sarà cura del Consiglio d'amministrazione adattare l'operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, a norma dell'art. 1, comma 6, lett. b1), nonché predisporre report periodici agli effetti dell'art. 1, comma 6, lett. b2). Il Consiglio d'amministrazione approva, previo parere dell'organismo comune, il regolamento per l'accesso dell'organismo stesso agli atti societari e per l'esercizio delle attività ispettive nell'ambito dei suoi poteri di controllo; qualora il Consiglio d'amministrazione intenda discostarsi dal parere dell'organismo comune, la relativa decisione deve essere assunta all'unanimità del Consiglio stesso.

3. Fermi i poteri di ciascun Comune che affida l'erogazione di servizi ad ASM Pavia enunciati al precedente art. 1, comma 6, lett. c) ed il diritto di recesso disciplinato all'art. 12, comma 2, restano comunque pieni i compiti e le responsabilità del Consiglio d'amministrazione inerenti alle attività gestionali ed all'esecuzione materiale dei contratti di servizio. A tale scopo, nel definire gli indirizzi sui contenuti essenziali dei contratti di servizio, a norma del precedente art. 1, comma 6, lett. a, l'Assemblea dovrà delineare forme e modalità dei controlli comunali sui servizi affidati che tengano conto dei compiti e delle specifiche responsabilità relativi alla gestione che incombono sul Consiglio d'amministrazione.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c., determinando i limiti e la durata della delega. Ad un consigliere sarà comunque demandato il ruolo di referente dei Comuni soci nei rapporti con la Società.

5. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-ter c.c. e quelli di cui agli artt. 2420-ter e 2443 c.c., nonché quelli relativi a:

- a) determinazione dei piani industriali e dei bilanci di previsione;
- b) l'approvazione, revoca, modifica di contratti di servizio;
- c) la nomina, sospensione, licenziamento del Direttore generale;
- d) la alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a 260.000,00 Euro per ogni singola transazione;
- e) l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;
- f) la concessione di fidejussioni, di garanzie e finanziamenti per importi superiori a 260.000,00

Euro per ogni singolo atto;

g) le compravendite e le permutate di immobili di importo superiore a 260.000,00 Euro per ogni singolo immobile;

h) le assunzioni di mutui di importo superiore ad Euro 500.000,00.

6. Il Consiglio designa un proprio segretario, che può essere membro del Consiglio medesimo.

Art. 21 Riunioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione é convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio d'amministrazione é convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l'andamento della Società ed assumere i provvedimenti conseguenti. Copia del verbale di tale seduta dovrà esser trasmessa, entro quindici giorni, ai Comuni soci.

3. La convocazione del Consiglio é fatta con lettera da spedire mediante telefax, posta elettronica, telegramma, raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi di urgenza é effettuata a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

4. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

5. La riunione del Consiglio d'amministrazione é da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivamente in carica.

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il consigliere decade dall'incarico ed é sostituito ai sensi del presente Statuto.

7. Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti o, per la costituzione di patrimoni dedicati, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'amministrazione.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22 – *Verbale delle riunioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 23 – *Rappresentanza della Società*

1. Al Presidente del Consiglio d'amministrazione e alla persona designata per sostituirlo in caso di assenza o impedimento é attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio,

<p>con firma libera.</p> <p>2. La rappresentanza della Società e la firma spetterà altresì agli Amministratori delegati, al Direttore generale ed ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe di attribuzione conferite. Essi potranno quindi, al pari del Presidente o di chi ne fa le veci, deliberare di promuovere azioni o di resistere davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nominando all'uopo avvocati o professionisti.</p>
<p>Titolo V</p> <p>Sezione prima: PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE</p>
<p>Art. 24 – <i>Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante della Società.</p> <p>2. Il Presidente esercita le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio d'amministrazione.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e in mancanza all'amministratore più anziano di età.</p> <p>4. Per categorie di atti o per singoli atti o affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto previsto al precedente art. 23.</p>
<p>Art. 25 – <i>Direttore generale</i></p> <p>1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio d'amministrazione.</p> <p>2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio d'amministrazione, provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dal Consiglio d'amministrazione.</p>
<p>Sezione seconda: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p>
<p>Art. 26 – <i>Collegio sindacale e controllo contabile</i></p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti.</p> <p>2. Il Sindaco del Comune di Pavia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci effettivi e supplenti proporzionale all'entità della propria partecipazione. Il Sindaco del Comune di Pavia nomina comunque due sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p>3. Qualora, nel corso del periodo di durata della carica, cessino dalla stessa, per qualsiasi causa, uno o più sindaci effettivi della Società, subentreranno nel ruolo i sindaci supplenti, se di nomina assembleare fino all'Assemblea successiva che dovrà essere convocata entro 60 giorni e se di nomina diretta del Sindaco del Comune di Pavia fino alla nuova nomina.</p> <p>4. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi</p>

<p>conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>5. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p> <p>6. Il Collegio sindacale é regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Salvo che la legge disponga diversamente, il controllo contabile della Società ai sensi degli artt. 2409-bis ss. è esercitato dal Collegio sindacale salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p><i>Art. 27 – Esercizi sociali e bilancio</i></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.</p>
<p><i>Art. 28 – Utili</i></p> <p>1. Premesso che la Società non persegue in via principale scopo di lucro, gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti tra i soci in accordo a quanto deliberato dall'Assemblea, previa deduzione del 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., e del 15% quale riserva straordinaria.</p> <p>2. In deroga al disposto dell'art. 2433-bis c.c. non é consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.</p> <p>3. I dividendi non riscossi oltre il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.</p>
<p>Titolo VI</p> <p>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p>
<p><i>Art. 29 – Scioglimento e liquidazione</i></p> <p>1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole del funzionamento del Collegio, mediante rinvio alle regole di funzionamento del Consiglio d'amministrazione in quanto compatibili; c) la spettanza della rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – *Comunicazioni sociali*

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando a tale scopo:

a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;

d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ai sensi di legge.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia come destinataria la Società, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, questo si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario o, se anteriore, comunque nel momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

Art. 31 – *Computo dei termini*

1. Tutti i termini previsti dal presente Statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati

con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 32 – Socio unico

1. Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al “controllo analogo”, quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio si applicano le previsioni di legge, ed in particolare gli artt. 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 c.c., nonché l'art. 2362 c.c.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non é espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a totale partecipazione pubblica locale e, in quanto con queste compatibili, le disposizioni del codice civile.